LEGGE 28 maggio 2003 n.70

REPUBBLICA DI SAN MARINO

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTE

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 maggio 2003.

TITOLO I

Art.1

I lavoratori sono liberi, ai sensi dell'articolo 8 della Dichiarazione dei Diritti, di aderire alle Organizzazioni Sindacali.

Alle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute ai sensi della Legge 17 febbraio 1961 n.7 si applicano, ai fini del finanziamento, le disposizioni della presente legge.

Art.2

Il finanziamento delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute a norma della Legge 17 febbraio 1961 n. 7 avviene mediante cessione di una quota di servizio della propria retribuzione da parte del lavoratore, dipendente pubblico o privato.

Art. 3

La quota di servizio di cui all'articolo 2 sarà oggetto di libera scelta da parte di ogni lavoratore, che potrà rinunciarvi con atto formale di revoca da effettuarsi presso l'Ufficio del Lavoro. A cura del lavoratore copia dell'atto sarà inviato al datore di lavoro, all'Ufficio Prestazioni e Contributi

dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e alle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute.

Art.4

L’ammontare della quota di servizio di cui all’articolo 2 sarà stabilita nei contratti collettivi di lavoro mediante apposita consultazione indetta e regolata dalle Organizzazioni Sindacali, secondo criteri di democraticità interna tra le Organizzazioni Sindacali ed i lavoratori.

I contratti collettivi di lavoro conterranno, oltre all’ammontare della quota stessa, le norme che stabiliranno le modalità di effettuazione del versamento, nonché tutto quanto sarà determinato tra le Organizzazioni Sindacali e i lavoratori.

Art. 5

Tutti i contratti collettivi di lavoro dovranno contenere le norme di cui all’articolo 4. In caso di mancanza di specifico contratto collettivo di categoria, ogni singolo datore di lavoro, unicamente per quanto attiene al finanziamento delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute, dovrà dichiarare a quale contratto farà riferimento.

Art.6

L’articolo 2 della Legge 17 febbraio 1961 n. 7 è sostituito dal seguente:

"La registrazione non potrà aver luogo senza la preventiva pubblicazione "ad valvas" dello Statuto per la durata di 15 giorni. Trascorso il termine per la pubblicazione, chiunque abbia fondato motivo può farvi opposizione entro i 10 giorni immediatamente successivi alla pubblicazione.

E’ condizione per la registrazione che gli Statuti dei sindacati stabiliscano un ordinamento interno a base democratica. Gli statuti dovranno, tra l’altro, indicare espressamente i fini dell’associazione, la sede, gli eventuali rapporti di dipendenza e di unione con le altre associazioni, le condizioni di ammissione e di recesso dei soci, il modo e le forme con cui devono essere deliberati i contributi degli associati, la composizione e la competenza degli organi direttivi, ivi compreso il Collegio Sindacale composto da tre membri, di

cui uno con funzioni di Presidente, di comprovata e notoria esperienza in materia contabile ed amministrativa ed iscritti al Collegio dei Ragionieri Commercialisti e/o all'Ordine dei Dottori Commercialisti, con funzioni di controllo, la rappresentanza giuridica dell'associazione, i motivi di esclusione dall'associazione, le norme di amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio.

Dovranno altresì stabilire che gli iscritti, qualunque sia il contributo da loro corrisposto, non abbiano diritto ad alcun utile di gestione e che gli utili di gestione, in caso di liquidazione dell'associazione, debbono essere devoluti a favore di istituti di beneficenza sammarinesi, che gli organi direttivi debbano essere rinnovati almeno una volta ogni tre anni e la loro elezione debba avvenire per voto segreto tramite scheda, che il bilancio di esercizio annuale sarà approvato dagli organi direttivi collegiali , fermo restando i limiti di tempo e le disposizioni sulla sua pubblicità nei riguardi degli iscritti.

Il bilancio di esercizio annuale delle Organizzazioni Sindacali dovrà essere depositato presso il Tribunale Commissariale di San Marino, in analogia con le Associazioni e le Società Commerciali aventi sede in Repubblica."

TITOLO II

NORME TRANSITORIE

Art. 7

Fino all'entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi di lavoro di categoria, i quali dovranno contenere le nuove norme di finanziamento delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute, l'ammontare del versamento di cui all'articolo 2, sarà pari allo 0,40% della retribuzione lorda percepita da ogni lavoratore previa detrazione degli assegni familiari ed emolumenti equivalenti, della indennità di fine servizio, dell'indennità di perdita moneta, di trasporto, di vestiario e di qualunque altra indennità che costituisca rimborso spese. Detto versamento sarà trattenuto dai datori di lavoro pubblici e privati.

Art. 8

L'ammontare della quota di servizio di cui al precedente

articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, verrà versato all'Istituto per la Sicurezza Sociale, da parte dei datori di lavoro di cui al precedente articolo 7, conformemente alle modalità per i versamenti assicurativi di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n. 15. In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni in dette leggi contemplate per gli inadempienti.

Art. 9

L'ammontare della quota di servizio riscossa dall'Istituto per la Sicurezza Sociale sarà da questo versato mensilmente alle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute nella misura percentuale convenuta mediante accordo sottoscritto fra le parti interessate alla riscossione.

Art. 10

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 maggio 2003/1702 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Pier Marino Menicucci – Giovanni Giannoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Loris Francini